

Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA. **BELLE ARTI E PAESAGGIO** Servizid V

Frod no. vedi intestazione digitale

Class 34.19.04/fasc, ABAP 547

Allegati://

vedi intestazione digitale

. AH Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale cress@pec.minambiente.it

.Alfa

Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio V.I.A. e V.Inc.A. servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

CERIGNOLA (FG). Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 50,4 MW, sito nel comune di Cerignola (FG) e relative opere di connessione alla RTN. ID_VIP 4047.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Veneta Energia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare segreteria.capogab@pec.minambiente.it

M

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ep.c.





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Commissione tecnica di verifica ambientale VIA-VAS

ctva@pec.minambiente.it

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CÓNSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa":

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri — Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Veneta Energia S.r.l., con nota del 17/04/2018 acquisita al prot.n. 9248/DVA del 19.04.2018, successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. n. 11849/DVA del 22/05/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico che prevede la realizzazione di n. 12 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 50,4 MW, e delle opere di interconnessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN);

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 12544 del 30/05/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

suddetta istanza di VIA dalla Veneta Energia S.r.l., ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 16181 del 13/06/2018, in cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 22856 del 31/08/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società Veneta Energia S.r.l., taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

- 1. L'area di analisi degli impatti generati dall'intervento (costituita da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 182 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), non potrà essere inferiore all'ambito distanziale previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche. Si richiede tale integrazione poiché l'elaborato 3c che viene citato nella Relazione paesaggistica a pag. 105 non è stato rintracciato all'interno della documentazione progettuale. Tale cartografia che rappresenta, nell'ambito distanziale pari a 9 chilometri da ciascun aerogeneratore, il patrimonio culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché gli ulteriori contesti, comprensivi delle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area vasta, come riportati nelle cartografie del PPTR, dovrà essere accompagnata da significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.
- 2. Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società Veneta Energia S.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.>

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26607 del 26.11.18, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, unitamente a quella formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota CTVA/4025 del 16.11.2018, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro 30 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che con nota del 21/12/2018 acquisita al prot. 29102/DVA del 21/12/2018 la Veneta Energia S.r.l., ha chiesto una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. DVA.R.U. 426 del 09/01/2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica di poter assentire alla richiesta della società proponente spostando il termine per la consegna di documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto al 25/02/2019;





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

CONSIDERATO che la Società Veneta Energia S.r.l. con nota allegata prot. n. 03 del 25.02.2019, acquisita con prot. DVA/4976 del 27.02.2019, ha trasmesso le integrazioni, richieste con nota DVA/26607 del 26.11.2018, a fronte di analoga richiesta della Commissione prot. CTVA/4025 del 16/11/2018, pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1768/3130?Testo=&RaggruppamentoID=132#form-cercaDocumentazione;

CONSIDERATO che in data 07/03/2019 con prot. DVA RU 5857 è stato pubblicato il nuovo Avviso al pubblico sul sito sopra richiamato, a seguito della presentazione delle integrazioni da parte della Veneta Energia S.r.l:

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 9233 del 28/03/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Veneta Energia S.r.l e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa:

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 4295 del 22/05/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 9229 del 28/03/2019), che di seguito si riporta integralmente:

< In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 28.03.2019 prot. 9233-P, acquisita in atti in data 29.03.2019 prot. 2529 e successiva nota di sollecito del 07.05.2019 prot. 12812-P acquisita in data 07.05.2019 prot. 3805, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.</p>

Descrizione dell'intervento

Con riferimento al progetto presentato e consultabile sul Portale https://va.minambjente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1768/3130, si rappresenta quanto segue:

l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

- n. 12 aerogeneratori di altezza totale di oltre 182 metri (VN01- VN02- VN03- VN04- VN05- VN06- VN07- VN08- VN09- VN10- VN11- VN12) e della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW;
- la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti:
- circa 15 Km linea di vettoriamento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione.
- una cabina di raccolta all'interno del parco eolico, ubicata nel territorio comunale di Cerignola in località Pozzo Terraneo (Foglio n. 12 P. 33 del Catasto Terreni);
- la sottostazione elettrica di connessione alla RTN, ubicata nel territorio di Cerignola.

Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento

Detto impianto si colloca nel paesaggio rurale del Mosaico di Cerignola, nel territorio tra il fiume Ofanto e il Carapelle, attorno al centro di Cerignola. Le colture prevalenti sono la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo.

Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimenta progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi e i fondali mutano: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e, sugli estesi orizzonti di viti e





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

olivi, spicca la cupola di Cerignola. Inoltre l'area è caratterizzata da una rete di masserie ed importanti siti di interesse archeologico.

L'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 91, SP 88, SP 95, SP 95bis, SS529) da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio del tavoliere centrale. A poca distanza dall'area dell'impianto scorrono le acque pubbliche Torrente Carapelle e Calaggio, Pedicletta di Zezza, Marana Castello.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsì d'acqua pubblici" denominata "Marana Castello";
- parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Canale Marana Ficora";
- il cavidotto interrato interessa un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta";
- il cavidotto interrato interessa aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Tratturello Orta Tressanti".

Si rileva, infine, che:

- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 5.9 km circa dal centro abitato di Cerignola;
- l'impianto eolico, con particolare riferimento all'aereogeneratore VN01, è localizzato a meno di 840 metri dalla villa romana di età imperiale di loc. "Barvagnone -Tressanti" e sue aree contermini, tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;
- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di circa 5,0 km dall'insediamento di età daunia(coprente un'area di oltre 5000 metri quadri) in loc. "Cerina", "Salapia", "Lupara" e loro aree contermini, tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;
 - l'impianto eolico è localizzato ad una distanza variabile tra 3,0 e 5,0 km dal Sito di Importanza Comunitaria "IT9110005 - Zone Umide della Capitanata";
 - l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di circa 5,0 km dalla Zona di Protezione Speciale "IT9110038 Paludi presso il Golfo di Manfredonia";
 - il parco eolico risulterebbe traguardabile dalla Strada Statale 544;
 - il parco eolico dista meno di 1500 metri dalla strada ad alta fruizione Autostrada Adriatica A14/E55;
 - l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici già realizzati e/o autorizzati.

Descrizione archeologica dell'area d'intervento

Si evidenzia che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, ed attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio l'aerogeneratore VN01 è posto a breve distanza dalla villa romana di età imperiale di loc. Barvagnone — Tressanti vincolata con DM 24/10/2002; l'aerogeneratore VN03 presenta una doppia interferenza diretta con l'anomalia da foto interpretazione n. 3, riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica, e con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione, nonché è contiguo al sito n. 5 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti e all'anomalia da foto interpretazione n. 2 riferibile ad una struttura di presumibile interesse archeologico; l'aerogeneratore, infine, VN04 è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT1 riferibile ad un insediamento rurale di età romana.





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN01-VN04 presenta n. 5 interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione e n. 3 interferenze dirette, già citate, con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983, nonché è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT3 riferibile ad una grande villa di età romana imperiale.

L'aerogeneratore VN07 e il relativo cavidotto di interconnessione presenta una interferenza diretta con al sito n. 12 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti e con le relative anomalie da foto interpretazione nn. 5-6 ad esso riferibili; l'aerogeneratore VN06 presenta una interferenza diretta con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione; l'aerogeneratore VN 08 è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT2 riferibile ad una fattoria di probabile età imperiale.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN05-VN09 presenta n. 3 interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione ed è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT4 riferibile ad un insediamento rurale di età romana imperiale e tardo antica.

L'aerogeneratore VN11 è contiguo al sito n. 16 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti, mentre l'aerogeneratore VN12 è contiguo al sito n. 17 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN10-VN11 presenta infine n. 1 interferenza diretta con tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione.

Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale approvato (PPTR)

Considerato che, con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) si rappresenta quanto di seguito riportato.

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica: risulterebbe traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade Panoramiche", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico la SP 60;

il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi" denominati "Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta", "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli", "Regio Tratturello Orta Tressanti" e "Tratturello La Ficora";

l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acque pubbliche", denominate: "Marana Castello", "Pedicletta di Zezza", "Torrente Carapelle e Calaggio";

• il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana Castello", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

il tracciato del cavidotto di connessione interessa l'area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", nello specifico "siti storico culturali" denominata "Masseria Campanello", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA;

il tracciato del cavidotto di connessione interessa l'area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", nello specifico "siti storico culturali" denominata "Posta di Acquarolo", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA;

• il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturello Foggia Tressanti





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Barletta", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA:

• il cavidotto interrato interessa l'area di una componente culturale insediativa e la relativa area di rispetto, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturello Orta Tressanti", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;

 \hat{l} impianto eolico risulta traguardabile da una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica — SP 66", per la quale il PPTR prevede

misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA;

• l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componenti culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Masseria Santa Maria dei Manzi, Tressanti, Masseria Posta Nuova, Masseria Tramezzo, Masseria Posta Crusca, Masseri Posta dei Preti, Masseria Campanello, Masseria Aquarulo di Grillo, Manfredi, Salice, Masseria posta Angeloni, Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta" "Regio Tratturello Salnitello di Tonti Trinitanoli" "Regio Tratturello

Tratturello Foggia Tressanti Barletta", "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli", "Regio Tratturello Orta Tressanti" e "Tratturello La Ficora.

Conclusioni

Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre del 2010 - Allegato 4 - Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 9,10 chilometri (50 x 182 metri).

L'intervento proposto nel suo complesso si pone in contrasto con gli indirizzi e le direttive dettati dalla

Sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica della Figura Territoriale Il Mosaico di Cerignola.

L'impianto eolico, infatti, si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa Masseria Santa Maria dei Manzi, Tressanti, Masseria Posta Nuova, Masseria Tramezzo, Masseria Posta Crusca, Masseri Posta dei Preti, Masseria Campanello, Masseria Aquarulo di Grillo, Manfredi, Salice, Masseria posta Angeloni, Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano, Regio Tratturo Celano Foggia, Regio Tratturo Foggia Ofanto, determinando un'alterazione significativa dei valori paesaggistici del contesto. L'area è interessata, inoltre, dalla presenza di numerose segnalazioni archeologiche, anche appartenenti alla rete dei Tratturi ("Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta", "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli", "Regio Tratturello Orta Tressanti" e "Tratturello La Ficora"), segni antropici di elevato valore storico-culturale, individuati dal PPTR.

Inoltre, l'effetto visivo cumulativo fra gli areogeneratori dello stesso impianto sarebbe altamente visibile dalla Strada a valenza paesaggistica — SP 66, nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Adriatica A14/E55, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dai Mosaico

agrario di Cerignola.

L'impianto proposto è localizzato in un'area caratterizzata da diversi beni sottoposti a vincolo paesaggistico come aree tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera C "corsi d'acqua pubblici" in particolare Marana Castello, Torrente Carapelle (nonché cartografati nella carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino).

La realizzazione degli aerogeneratori in progetto introdurrebbe nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili da alcune vie che percorrono i beni tutelati su citati, elementi di disturbo

particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 12 aerogeneratori, alti 182 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.3/Il Mosaico di Cerignola (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW di altezza complessiva pari a 182 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in

valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.>;

ACQUISITO il parere non favorevole reso dalla Regione Puglia espresso con Del. G.R. n.1567 del 02/09/2019, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 18/06/2019 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti;

CONSIDERATO E VALUTATO che, nello specifico, il Comitato Regionale per la VIA ha evidenziato come "dal punto di vista paesaggistico, come si evince dalla cartografia relativa al sistema delle tutele del PTPR, si può costatare che l'inserimento di questo tipo di impianto andrebbe a compromettere le caratteristiche e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di appartenenza legate, in particolare per il contesto paesaggistico in cui è localizzato l'intervento, alla presenza di una fitta rete di elementi puntuali (ucp "segnalazioni architettoniche" ed ucp "aree a rischio archeologico") e lineari (ucp rete tratturale e bp "acque pubbliche") della struttura antropica e storico-culturale (...); mentre in generale si ritiene che: "possano essere considerati significativi e negativi gli impatti ambientali dell'opera di cui al progetto in epigrafe relativamente al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o autorizzati, tenuto conto del fatto che l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di parchi eolici in esercizio, autorizzati e in valutazione. Ne consegue che l'impianto in oggetto di valutazione, nel suo complesso, determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti" soprattutto in considerazione "della co-visibilità" dell'impianto (...), degli "effetti sequenziali" prodotti (...) e del "disordine paesaggistico";

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n.22719 del 14/08/2019, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenza competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

<In riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 4295 del 22.05.2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia esprime le proprie valutazioni di competenza.</p>

In particolare, per il profilo archeologico si sottolinea come tale progetto risulti «pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico», in quanto si inserisce in un comparto territoriale interessato da dense testimonianze di ampia cronologia, tra il Neolitico e l'età medievale, e da percorsi viari antichi noti in letteratura e da fotointerpretazione, anche appartenenti alla rete tratturale vincolata.

La relazione del competente Ufficio territoriale sottolinea altresì gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che confermano il rilevante impatto dell'impianto, dettagliando l'interferenza dei singoli aerogeneratori con segnalazioni ed evidenze archeologiche di diversa natura e consistenza, tra cui la villa romana di età imperiale in località Barvagnone-Tressanti, vincolata con DM 24/10/2002, a breve distanza dalla quale viene posizionato da progetto uno degli aerogeneratori.

Le valutazioni della Soprintendenza sottolineano come «l'intervento proposto si pone in contrasto con gli indirizzi e le direttive dettati dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica della Figura Territoriale Il Mosaico di Cerignola», inserendosi «in un'area caratterizzata da numerosi siti storico-culturali e testimonianze della stratificazione insediativa individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale».





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Tutto ciò considerato, si concorda con il parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico espresso dalla Soprintendenza, in quanto risulta incompatibile con le esigenze di tutela.>

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota n. 3299 del 17/04/2020 ha formulato il Parere di compatibilità ambientale con esito favorevole;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 14286 del 07/05/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II della medesima Direzione generale, nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

<Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.</p>

Il progetto prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori, ricadenti nel Comune di Cerignola (località Pozzo Terraneo), ciascuno della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 50,4 MW, con diametro di rotore di 136 m. e altezza di mozzo di 114 m., per un'altezza complessiva di 182 m. Le infrastrutture di interconnessione alla RTN e la stazione e sottostazione di servizio sono ubicate a Nord dell'abitato di Cerignola. L'impianto eolico si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 9,1 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) - contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati.

Gli impianti autorizzati e realizzati nell'AVI sono 60. Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) e, più precisamente, nei territori dei comuni di Stornara, Stornarella, Orta Nova, Manfredonia, Foggia, si possono contare circa 35 aerogeneratori già realizzati, ai quali di devono aggiungere 55 aerogeneratori con VIA conclusa positivamente, e altri 127 con autorizzazione unica conclusa; inoltre risultano attualmente in valutazione di VIA statale ulteriori 75 aerogeneratori di proponenti diversi, ai quali si sommano altri 19 aerogeneratori di progetto della medesima società in indirizzo nel territorio del comune di Cerignola. Agli impianti eolici si affiancano, nello stesso territorio, numerosi impianti fotovoltaici (realizzati e autorizzati) che interessano in modo particolare i comuni di Foggia, Manfredonia, Orta Nova, Trinitapoli e Cerignola.

In particolare, gli aerogeneratori di progetto VN5-VN9 posizionati più a nord si troverebbero ad una distanza minima di 800 metri da aerogeneratori già realizzati; mentre il gruppo di aerogeneratori VN10, VN11 e VN12, posizionato più a sud, si troverebbe nelle immediate vicinanze rispetto ad un impianto eolico già autorizzato e ad un impianto fotovoltaico di circa 1,5 kmq di estensione (con Autorizzazione unica conclusa positivamente).

In riferimento al PPT della Regione Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, il parco eolico in esame, si inserisce negli ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" e "Il fiume Ofanto", per i quali lo strumento prevede opportuni Obbiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive, e nelle Figure territoriali "Il Mosaico di Cerignola", "La media Valle dell'Ofanto" e "Le Marane di Ascoli Satriano", per le quali il PPT della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali".

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (9,1 km di raggio)

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, l'area interessata dalla realizzazione dei 12 aerogeneratori di progetto e dalle relative infrastrutture di collegamento, presenta, in generale, un alto indice di significatività archeologica in quanto caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili con una particolare densità di frequentazione al Neolitico e all'Età medievale, ed attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione. Si evidenzia la prossimità dell'impianto eolico rispetto a due zone di interesse archeologico (Insediamento di età daunia in loc. Cerina, Salapia, Lupara e Resti di un complesso residenziale di età imperiale – Masseria Battaglino)





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

ed a numerosi tratti della rete dei tratturi vincolata con D.M. 22/12/1983 ("Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta", "Regio Salpitello di Tonti Trinitapoli", "Regio Tratturello La Ficora" e il "Regio Tratturello Orta Tressanti").

Sotto il profilo architettonico e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza di diversi centri storici (Cerignola, Stornara e Orta Nova) che conservano beni architettonici tutelati e da alcuni beni architettonici nel territorio aperto cui la Chiesa di Maria SS. Annunziata che dista circa 6 km dal gruppo di aerogeneratori VN10, VN11, VN12.

Inoltre, il PPTR segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) - quali masserie e poste - sottoposte a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004.

Sotto il profilo paesaggistico l'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggistici, quali corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004 (Marana Castello e Marana Ficora), aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. f) (Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto) e il Lago Capaciotti, tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice.

In aggiunta, in riferimento ai beni segnalati dal PPT della Regione Puglia come Ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell'area in esame si rintracciano diversi tracciati viari d'interesse individuati dal Piano come "strade panoramiche" (SP91) e "strade a valenza paesaggistica" (SP95).

Considerazioni sull'Archeologia preventiva

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che in generale hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nel territorio interessato.

In dettaglio:

"L'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, ed attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione. Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio l'aerogeneratore VN01 è posto a breve distanza dalla villa romana di età imperiale di loc. Barvagnone — Tressanti vincolata con DM 24/10/2002; l'aerogeneratore VN03 presenta una doppia interferenza diretta con l'anomalia da foto interpretazione n. 3, riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica, e con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione, nonché è contiguo al sito n. 5 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti e all'anomalia da foto interpretazione n. 2 riferibile ad una struttura di presumibile interesse archeologico; l'aerogeneratore, infine, VN04 è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT1 riferibile ad un insediamento rurale di età romana

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN01-VN04 presenta n. 5 interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione e n. 3 interferenze dirette, già citate, con la rete tratturale vincolata con DM 22/12/1983, nonché è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT3 riferibile ad una grande villa di età romana imperiale.

L'aerogeneratore VN07 e il relativo cavidotto di interconnessione presenta una interferenza diretta con al sito n. 12 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti e con le relative anomalie da foto interpretazione nn. 5-6 ad esso riferibili; l'aerogeneratore VN06 presenta una interferenza diretta con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione; l'aerogeneratore VN 08 è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT2 riferibile ad una fattoria di probabile età imperiale.

Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN05-VN09 presenta n. 3 interferenze dirette con tratti di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione ed è contiguo all'area di dispersione di materiali archeologici UT4 riferibile ad un insediamento rurale di età romana imperiale e tardo antica.





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

L'aerogeneratore VNII è contiguo al sito n. 16 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti, mentre l'aerogeneratore VN12 è contiguo al sito n. 17 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti. Il cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN10-VNII presenta infine n. 1 interferenza diretta con tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da fotointerpretazione.

Valutazioni negative

Archeologia

- per il profilo archeologico si sottolinea come il progetto in questione risulti «pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico», in quanto si inserisce in un comparto territoriale interessato da dense testimonianze di ampia cronologia, tra il Neolitico e l'età medievale, e da percorsi viari antichi noti in letteratura e da fotointerpretazione, anche appartenenti alla rete tratturale vincolata.

gli esiti delle indagini di archeologia preventiva confermano il rilevante impatto dell'impianto, dettagliando l'interferenza dei singoli aerogeneratori con segnalazioni ed evidenze archeologiche di diversa natura e consistenza, tra cui la villa romana di età imperiale in località Barvagnone-Tressanti, vincolata con DM 24/10/2002, dalla quale l'aerogeneratore VN1 si troverebbe a ca. 850 metri di distanza, e da cui peraltro la percezione degli aerogeneratori VN1, VN2 e VN3 è integrale.

Beni architettonici e paesaggio

- l'intervento proposto, collocato nel comune di Cerignola, è limitrofo al territorio dei confinanti comuni di Manfredonia, Foggia, Stornara, Orta Nova e Zapponeta, già fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici autorizzati, realizzati o da realizzare; un nuovo impianto composto da 12 aerogeneratori di altezza complessiva pari a 182 m. causerebbe senza dubbio un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi;

- in particolare dall'elaborato cartografico 02C Tav. 13 "Carta della visibilità cumulata reale dei parchi eolici", nella porzione di territorio afferente agli aerogeneratori V10, VN11, VN12, - che risulta prossima sia al bene tutelato Chiesa Maria SS. Annunziata, sia al sistema di tratturi, nonché ai corsi d'acqua tutelati "Fossa la Pila" e "Marana Castello" e a UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali) riconosciuti dal PPTR, come le numerose masserie e poste, risultano visibili circa 70 aerogeneratori tra quelli già realizzati, auelli autorizzati e quelli in valutazione:

- la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni considerevoli che

non possono essere sottovalutate:

- in particolare si evidenzia la percepibilità degli aerogeneratori dalla Chiesa Maria SS. Annunziata, tutelata ai sensi della Parte II del D. Lgs n. 42/2004, che si trova a circa 4 km dagli aerogeratori più vicini;

- in particolare si evidenzia come l'impianto sia previsto in un contesto denso di beni paesaggistici, andandosi a sovrapporre ad un reticolo di beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma I lettera c) e lettera m) del D. Lgs. n.42/2004, quali: lettera c) - i corsi d'acqua Torrente Carapelle, "Marana Castello" e il Canale Marana Ficora; a titolo di esempio l'aerogeneratore VN8 dista solo 50 m ca. dalla fascia di rispetto della "Marana Castello", intercettata anche con due attraversamenti dal cavidotto; lettera m) - il Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta ed il Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli;

- in riferimento al sistema dei tratturi, nello specifico 8 aerogeneratori, contraddistinti dai codici da VN05 a VN12, si troverebbero compresi tra il Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta ed il Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli; nello specifico, gli aerogeneratori VN1, VN2, VN3, VN5 si troverebbero nelle immediate vicinanze del Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta (l'aerogeneratore VN4 disterebbe circa 500 m., dallo stesso); mentre gli aerogeneratori VN10, VN11, VN12 disterebbero poco più di mt 1000 dal tracciato del Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli; pertanto da questi tracciati tali aereogeneratori risulterebbero chiaramente percepibili;

- ancora, in relazione alle "zone di interesse archeologico", tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D. Lgs.

42/2004, non può essere trascurata la percezione dell'impianto eolico che si avrebbe dai seguenti siti:

insediamento di età daunia in loc. "Cerina", "Salapia", "Lupara", a circa 5 km dall'impianto eolico, da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori VN1, VN2, VN3, VN4;





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

resti della villa romana di età imperiale in loc. "Barvaglione-Tressanti", da cui l'aerogeneratore VN1 si troverebbe a ca. 850 m e dalla quale è chiara la visibilità degli aerogeneratori VN1, VN2, VN3;

- la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, che vanno ad aggiungersi ad altri impianti introdotti nell'AVI di 9,1 km, indurrebbe un'alterazione significativa del contesto, caratterizzato dai beni culturali e paesaggistici sopra richiamati e modellato più in generale dalla plurisecolare vicenda umana che ha 'costruito' i caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario del Tavoliere, inserendo negli ampi orizzonti delle visuali e nelle trame agrarie che lo caratterizzano elementi di disordine e disturbo visivo e di alterazione dei valori storico-identitari;
- l'intero gruppo di aerogeneratori è chiaramente visibile percorrendo la SP 66, individuata dal PPTR come strada a valenza paesaggistica sottoposta alle norme dell'art. 88 delle NTA e la SP 67, percorso con tratti di alberature ed avente un significativo valore paesaggistico; anche dalla strada ad alta fruizione Autostrada Adriatica A14/E55, si determinerebbe un'alterazione degli orizzonti visivi caratterizzati dal Mosaico agrario di Cerignola:
- l'intero impianto eolico si andrebbe ad inserire anche in un'area caratterizzata dalla presenza di beni segnalati dal PPTR, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, come "Ulteriori Contesti" (circa 160 fra masserie e poste), per i quali lo strumento di pianificazione prevede particolari misure di salvaguardia e utilizzazione atte a preservare la vocazione dei luoghi; fra le più rilevanti, la Masseria Aquarulo di Grillo, che si trova in prossimità al gruppo di aerogeneratori VN10, VN11, VN12;
- la realizzazione del parco eolico della Veneta Energia S.r.l., dunque, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso ed, in particolare, con quanto precisato nella Sezione B 2.2.1, ove con riguardo alle "Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale" si rileva quanto segue: "La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla

realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).>

CONSIDERATO che la Società Veneta Energia s.r.l. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 22/05/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

ESAMINATO il contenuto delle medesime Osservazioni al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale;

SENTITA per le vie brevi al riguardo la competente Soprintendenza ed acquisito il contributo istruttorio del Servizio II prot. 21933 del 22/07/2020;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

- in riferimento a quanto la società riferisce alle pagg. 2-5 delle Osservazioni, questa Direzione generale prende atto della completezza documentale richiamata e della rispondenza delle integrazioni a quanto formalmente richiesto dalla medesima con nota prot. n. 22856 del 31/08/2018. Appare però opportuno ribadire – anche in riferimento a quanto la società evidenzia alle pagine 8 e 9 delle Osservazioni - quanto stabilito con D.D. n. 162 del 2014 dalla Regione Puglia in cui si definisce che l'area d'interesse per la valutazione degli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione degli impianti FER sul patrimonio culturale si debba considerare estesa ad un raggio pari a 20 km di distanza da ciascun aerogeneratore. L'area di indagine così delimitata rappresenta una zona di visibilità teorica al cui interno si devono sviluppare ulteriori approfondimenti di analisi e in riferimento alla quale deve essere condotta una precisa valutazione sull'incidenza dell'opera da sviluppare, sia in termini quantitativi e qualitativi. Più nello specifico è





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

opportuno ricordare, parafrasando la D.D. sopra menzionata, che nel raggio dei 20 km "la valutazione paesaggistica dovrà considerare le interazioni dell'impianto di progetto in riferimento agli altri impianti presenti nel territorio di riferimento, sotto il profilo della visibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti proposti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche in detrimento della qualificazione de valorizzazione dello stesso. Dovrà essere attentamente valutata l'incidenza della trasformazioni indotte da tutti gli impianti del dominio sulla percezione sociale dei paesaggi e sulla fruizione dei luoghi identitari che contraddistinguono l'unità di analisi. (...) la trasformazione introdotta dall'insieme dei progetti in valutazione nel territorio di riferimento non dovrà interferire con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali".

Da quanto sopra riportato si deduce non solo che l'ambito di riferimento della valutazione debba essere l'intero territorio esteso ai 20 km da ciascun aerogeneratore, ma anche che l'analisi non possa essere condotta solamente sulla scorta di dati e parametri quantitativi bensì con un approccio sistemico ed olistico a partire da quanto prescritto dallo strumento di pianificazione regionale in riferimento agli ambiti di paesaggio. In questo senso è necessario verificare, come anche anticipato nella nota di questa Direzione generale n. 22856 del 31/08/2018, che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI di 20 km non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

- relativamente a quanto la società afferma a **pagina 4** delle Osservazioni, questa Direzione generale ritiene insufficiente la considerazione relativa all'approvazione, nello stesso territorio di riferimento, anche da parte di questo Dicastero, di altri impianti oggi realizzati in quanto, non solo per la maggior parte di essi si deve risalire ad un periodo precedente al 2015 – il PPTR è in vigore dal 16 febbraio 2015 approvato con Del. G.R. n. 176 del 2015 – momento in cui, quindi, alla base delle valutazioni c'era un quadro vincolistico e normativo differente, ma è opportuno anche precisare che ogni progetto deve essere valutato singolarmente. Gli elementi oggetto di analisi, infatti fanno riferimento a specifici assetti vincolistici, alla lettura dei principali elementi di progetto nonché all'analisi del contesto paesaggistico di riferimento (e alla sua lettura al momento preciso della valutazione); appare dunque evidente che la valutazione dell'opera non possa essere formulata in analogia a quanto già approvato o realizzato in un momento storico differente e con condizioni normative variate nel tempo;

- appare opportuno condividere, invece, quanto la società esprime alle pagine 4 e 5 delle Osservazioni evidenziando come il "progetto proposto interviene in un'area poco interessata da impianti" e in cui non risulta un "reale assembramento" (richiamando poi lo stesso concetto alle pagine 8 e 9 in cui si definisce l'area strettamente legata al progetto come un ambito territoriale a "bassa densità di impianti"). In questa direzione, infatti, è necessario precisare che uno dei compiti principali di questo Dicastero è quello di garantire la tutela del paesaggio e la salvaguardia delle sue componenti. A tale riguardo è opportuno citare la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 in riferimento alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà" sito nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano in cui si prende atto - riportando quanto affermato da questo Ministero - da un lato che "la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto" dall'altro si riconosce l'impianto è localizzato "in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di una lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofi ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale e riprova quest'ultimo della capacità distorsiva della qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

tipologia di impianti è in grado di generare". Da queste ultime valutazioni, è facile dedurre quindi che se il territorio circostante risulta ormai compromesso dalla presenza degli impianti FER (si veda la forte concentrazione ad est e sud-est come evidenziato dalla stessa società), ne esiste ancora una piccola parte in cui la realizzazione di impianti eolici è ancora poco rilevante e dove, grazie ai limitati processi di antropizzazione, è ancora possibile rileggere alcune peculiarità di un paesaggio ormai quasi dimenticato meritevole di essere tutelato in difesa dei significativi valori naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali di cui è testimone:

- in riferimento a quanto riportato dalla società a **pagina 5** delle Osservazioni relativamente alla presenza di impianti fotovoltaici nell'ambito di riferimento si precisa che era volontà di questa Direzione generale ricostruire un quadro completo ed esaustivo dell'interferenza di tutti gli impianti FER nel territorio interessato dal progetto. Appare opportuno però evidenziare che, pur non avendo un impatto percettivo paragonabile ad aerogeneratori con altezze rilevanti, ciò non esclude che anche un impianto fotovoltaico può essere responsabile di una compromissione in termini percettivi dei principali elementi configurativi del paesaggio e della lettura delle sue invarianti come anche evidenziato nelle Schede d'Ambito dei Paesaggi riportati nel PPTR Puglia a cui si rimanda;

- in merito a quanto la società proponente mette in evidenza alla **pagina** 5 delle Osservazioni relativamente alla presenza di impianti già esistenti nelle prossimità del gruppo di aerogeneratori di progetto VN5-VN9, è doveroso riconoscere che i tre aerogeneratori in questione non sono già stati realizzati ma, come si riporta sulla piattaforma web gis della Regione Puglia per la "Consultazione degli impianti FER DGR2122" che ne restituisce un quadro georeferenziato e come correttamente rappresentato nell'elaborato grafico di progetto Tav. 14 – Analisi paesaggistica relativa all'impatto cumulativo" Allegato 02D della Relazione Paesaggistica, bensì sono tre aerogeneratori per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Autorizzazione Unica.

Appare evidente che nella sostanza la valutazione rimane invariata in quanto è compito sia della società proponente che dell'Amministrazione esaminatrice analizzare gli aerogeneratori realizzati ed autorizzati o che siano "provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale" o che siano già oggetto di lavori di autorizzazione in corso". L'art. 2 della DGR della Puglia n. 2122/2012 rimarca, inoltre, che l'amministrazione esaminatrice ha il compito "Anche al fine di pervenire alla valutazione degli impatti cumulativi e alla loro applicazione omogenea su tutto il territorio regionale, nonché di orientare le valutazioni in capo alle diverse autorità competenti, è necessario disporre di una base comune e condivisa di informazioni che comprenda anche il complesso dei progetti realizzati, di quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, di quelli in corso di valutazione e di quelli ancora da valutare"), di tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già realizzati, ma anche quelli autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati nell'Area Vasta d'Indagine di riferimento;

- relativamente a quanto rilevato a pagina 5 delle Osservazioni, si chiarisce ricordando che il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia è uno strumento normativo nel quale sono formalizzati indirizzi e prescrizioni validi in sede di valutazione di qualsiasi trasformazione territoriale, tanto più nell'ambito di in una valutazione d'impatto ambientale. Allo stesso tempo il PPTR fornisce anche un'ineludibile lettura delle matrici del paesaggio e delle sue componenti che è strumento essenziale non solo rivolto agli enti competenti a valutare i progetti, ma anche ai proponenti. A ribadire il necessario riferimento agli ambiti paesaggistici delineati dal PPTR e alle relativi figure territoriali per le quali devono essere garantite specifiche regole di riproducibilità è anche la D.D. n. 162 del 2014 la Regione Puglia che precisa quanto sia "necessario considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

(invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto della valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR. A tal fine la trasformazione introdotta dall'insieme dei progetti in valutazione nel territorio di riferimento non dovrà interferire con l'identità di lunga durata e quindi con le invarianti strutturali. A partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'Ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti". Quanto suggerito dalla società proponente in riferimento alla "corretta interpretazione della compatibilità paesaggistica" che "dovrebbe cogliersi dall'esplicita manifestazione positiva da sempre manifestata nell'approvazione dei numerosi parchi eolici...presenti nell'area richiamata", va debitamente fatto osservare che i pareri sono espressi per ogni singolo progetto ed intervento in base alle singole caratteristiche ed interferenze ed alla luce quadro normativo, che comprende anche la pianificazione paesaggistica vigente; nel merito di una corretta analisi della compatibilità paesaggistica la realizzazione dell'impianto eolico in esame inoltre andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso.

Si segnalano inoltre le seguenti non conformità in quanto la riproducibilità delle invarianti strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km (ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" comprendendo le Figure Territoriali "Le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della riforma", "Il Mosaico di Cerignola", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", "Le Saline di Margherita di Savoia", "Il fiume Ofanto" estendendosi alle Figure territoriali "La bassa Valle dell'Ofanto", "La media Valle dell'Ofanto" e più a nord l'Ambito "Gargano" e relativa figura territoriale "L'Altopiano di Manfredonia")

Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano" e "La piana foggiana della Riforma"

INVARIANTE

- Il sistema agro-ambientale dell'Alto - localizzazioni in campo aperto di Tavoliere: Il sistema agro-ambientale del

Tavoliere

impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; evitando la realizzazion elementi verticali contraddittori ed impeder ulteriore consumo di suolo (attorno al capolui ma anche attorno alle borgate della riforma e nuclei più densi dell'insediamento rurale), anattraverso una giusta localizzazione e proporz di impianti di produzione energetica fotovolta ed eolica

In riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 3 - Tavoliere del PPTR", l'impianto proposto si pone inoltre in contrasto, per quanto predetto e di seguito evidenziato, con i relativi Obiettivi di qualità, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"; inoltre, l'intervento proposto non risulta coerente con l'indirizzo finalizzato a "salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo; (i) il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola; (ii) i paesaggi della cerealicoltura tradizionale; (iii) il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle; gli orti costieri". Infine, il parco eolico in oggetto contrasta con la direttiva che stabilisce la promozione di "forme innovative di attività turistica (agriturismo e albergo diffuso) finalizzati al recupero del patrimonio





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

edilizio rurale esistente", in quanto con la realizzazione del parco eolico in prossimità di masserie storiche si verrebbe a scoraggiare ogni iniziativa in tal senso.

In relazione alle Componenti visivo percettive, il progetto si pone in contrasto con l'Obiettivo volto a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuarsi impedendo "le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;"

- in merito a quanto si riporta a **pagina 6** delle Osservazioni si precisa che il riferimento alla presenza di nuclei storici quali Cerignola, Stornara e Orta Nova, è strumentale a ricostruire un quadro esaustivo del contesto territoriale di riferimento. Ben diversa è invece la segnalazione della visibilità dell'impianto di progetto a partire dalla *Chiesa Maria SS. Annunziata*, tutelata ai sensi della Parte II del D. Lgs n. 42/2004, che si trova a circa 4 km dagli aerogeneratori più vicini da cui sarebbero visibili fino a 10-11 aerogeneratori di progetto e complessivamente fino a 66 aerogeneratori circa come evidenziato negli elaborati grafici progettuali;

alla stessa stregua debba intendersi il richiamo alla presenza nell'area vasta di riferimento del *Fiume Ofanto* e del *lago Capaciotti* che seppur più distanti sono elementi identitari del paesaggio circostante; in merito alle distanze tra il parco eolico e le Strade Provinciali nr. 91 e nr. 95, si precisa invece che queste sono menzionate solo nella descrizione dell'ambito paesaggistico e non sono state, infatti, inserite come elemento di valutazione negativa;

- in riferimento agli aspetti archeologici di cui alle **pagine 6, 7 e 8** delle Osservazioni, è opportuno precisare come la società proponente non abbia in realtà confutato quanto affermato dalla citata Soprintendenza in relazione all'alto rischio archeologico del progetto in esame, avanzando solo generiche considerazioni sulla esaustività delle ricerche condotte per la redazione della Relazione archeologica prevista fra gli elaborati progettuali.

Va comunque evidenziato, prendendo in esame l'unico punto riportato nelle Osservazioni, che la Proponente considera, in relazione agli impatti ipotizzabili sul patrimonio archeologico a seguito della realizzazione dell'aerogeneratore VN07, solo quanto riportato nella scheda di unità di superficie e non considera quanto riportato dalla Soprintendenza, ovvero il fatto che detto aerogeneratore "presenta una interferenza diretta con al sito n. 12 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti e con le relative anomalie da fotointerpretazione nn. 5-6 ad esso riferibili".

A tale proposito si deve sottolineare come l'archeologia preventiva, al fine di determinare la potenzialità archeologica di una data area, utilizzi diverse metodologie, raccogliendo e combinando fra loro tutti i dati a disposizione per ricostruire una mappatura, quanto più accurata possibile, delle preesistenze. Risulta palese che la sola ricognizione del territorio interessato dal progetto, pur se importante per la definizione e individuazione dei potenziali siti archeologici, non può considerarsi esaustiva o non si comprenderebbe la necessità di imporre ai Proponenti la raccolta bibliografica, dei dati di archivio, nonché la lettura delle foto aeree disponibili.

Per quanto riguarda poi le considerazioni della Società proponente relativamente al superamento delle problematiche archeologiche mediante l'utilizzo di tecniche di scavo con Trivellazione Orizzontale Controllata, si rammenta che tale tecnica è altamente sconsigliata in ambiti archeologici, specie se non sono perfettamente noti i livelli delle stratigrafie archeologiche presenti nell'area.

Il ricorso al controllo archeologico in corso d'opera, infine, è un'attività consentita solo in particolari circostanze, dal momento che ovviamente non rientra nelle metodologie previste per l'archeologia





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

preventiva: scopo di questa è infatti prevenire da una parte lo spreco di risorse pubbliche causato dall'aumento dei costi di progettazione e dei tempi di realizzazione, dall'altra la distruzione di depositi archeologici, limitandone al massimo lo scavo. Il rinvenimento di strutture o depositi archeologici nel corso di lavori comporta invece, nel migliore dei casi, la necessità di effettuare scavi non programmati e sempre parziali in quanto dettati da esigenze emergenziali e non di ricerca, nel peggiore la distruzione di strutture e contesti, sacrificati per la realizzazione delle opere.

Si rammenta infine che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato.

- relativamente, invece, a quanto la società evidenzia in riferimento alla visibilità degli elementi di progetto dalla "zona di interesse archeologico", tutelata ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 relativa ai resti della villa romana di età imperiale in località "Barvagnone-Tressanti", tutelata anche ai sensi della Parte II del Codice ex DM 24/10/2002 come monumento archeologico, è doveroso non solo ribadire che l'aerogeneratore VN1 si troverebbe a ca. 850 m e solo poco più distanti, sarebbero localizzati VN2 e VN3 (quindi perfettamente visibili come ben rappresentato nell'elaborato grafico di progetto Tav. 15A – "Visuali ante operame ricostruzioni post operam" Allegato 02D della Relazione Paesaggistica) ma anche chiarire che, quand'anche l'area tutelata fosse di difficile accessibilità o in stato di abbandono, essa conserva un esempio di villa romana con impianto termale databile fra il II secolo a.C. e il I secolo d.C., è ad ogni modo doveroso ritenerlo patrimonio da salvaguardare tanto più in considerazione della posizione di prossimità in cui si trova rispetto all'impianto di progetto;

-in riferimento all'impatto visivo e alle interferenze che si avrebbero relativamente ai beni tutelati quale la Chiesa di Maria SS. Annunziata, il sistema dei tratturi e i corsi d'acqua, che si evidenzia a pagina 9 delle Osservazioni, si ritiene che la mancata interferenza diretta con essi o i loro presunti "caratteri territoriali di poca significatività" non siano sufficienti per definire nullo l'impatto degli aerogeneratori su questa parte del patrimonio culturale in quanto gli effetti della tutela di beni sottoposti a vincolo non si esauriscono all'interno del perimetro di riferimento, ma tengono in considerazione anche le aree dell'immediato intorno, al fine di salvaguardare anche la percezione e la fruibilità del bene stesso; la stessa cosa vale in riferimento a tutti i beni tutelati elencati da questa Direzione generale nella comunicazione dei motivi stativi all'accoglimento dell'istanza. E' opportuno dunque precisare che seppure gli aerogeneratori di progetto non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo, o non siano nelle immediate vicinanze, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, comporterebbe una forte alterazione dei valori culturali, comunque presenti, in quanto il contrasto con la tutela dei beni culturali non è legato alla diretta incidenza degli aerogeneratori su beni o aree vincolate, ma ai più ampi concetti di impatto visivo e di interferenza con le visuali, le matrici storiche del paesaggio ed il patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante, ed è in rapporto legato anche alla protezione esterna dei beni paesaggistici tutelati; a tal proposito va richiamata la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr); e ancora il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»; va anche richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che "siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato" con chiaro riferimento anche alle aree "viciniori non sottoposte a vincolo";

- in maniera più specifica, relativamente agli aspetti archeologici legati al sistema dei tratturi, di cui alla pagina 9 delle Osservazioni, si chiarisce che in base a quanto indicato dal Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019 (pubblicata su BURP n.57 del 28 maggio 2019), sia il "Tratturello Orta-Tressanti", "Tratturo Foggia -Ofanto", ed, in parte, il "Tratturello Foggia-Tressanti-Barletta", rientrano fra i Tratturi di classe A, per i quali il Quadro di Assetto regionale prevede misure di valorizzazione; si rileva poi che i Decreti ministeriali 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983, emanati a tutela della rete tratturale, ne sanciscono l'importante interesse "per l'archeologia, la storia politica, militare economica sociale e culturale" in quanto "diretta sopravvivenza di percorsi nati in epoca protostorica" e "che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti" databili dal periodo preromano al pieno medioevo. Il fatto che i tratturi in questione siano stati parzialmente asfaltati o ricadenti in percorsi stradali, riprova dell'uso continuato nel tempo di tali percorsi, non inficia in alcun modo le prescrizioni del dispositivo di vincolo che, nel tutelare il tratturo in quanto percorso tradizionale legato alla transumanza, mirano oltre che alla tutela delle stratigrafie archeologiche ancora presenti, peraltro, nel sottosuolo, a mantenere la percezione di un paesaggio archeologico rimasto in buona parte invariato. A prova di guesto, si precisa che il P.P.T.R. all'art. 76 comma 2 delle NTA non fa differenza tra tratturi "asfaltati/trasformati" e quelli che mantengono le loro caratteristiche originarie;
- relativamente alle misure di compensazione e mitigazione studiate dalla società proponente in relazione alla presenza delle strade a valenza paesaggistica (SP 66) di cui alla pagina 10 delle Osservazioni, si rileva che non possono essere ritenute sufficienti a mitigare la presenza di elementi verticali quali gli aerogeneratori di progetto svettanti nel territorio per un'altezza di 182 metri, con rotori di 136 m di diametro, anche in considerazione dell'andamento prevalentemente pianeggiante del contesto e dell'assenza di significativi elementi fisici e orografici ad ostacolo della percezione dell'impianto;
- in considerazione della visibilità degli aerogeneratori di progetto dalla strada a valenza paesaggistica SP66 si evidenzia che, come è facilmente deducibile dall'elaborato grafico di progetto Tav. 11 Carta della Visibilità globale Allegato 02C della Relazione Paesaggistica, da questo percorso di osservazione privilegiato è possibile percepire l'impianto nella sua interezza (da 10 a 12 aerogeneratori), oltre a impianti esistenti per un totale di circa 70 aerogeneratori, tenendo conto solo di quelli presenti nell'area vasta di riferimento (cfr. "Tav. 13 Carta della visibilità cumulata reale tra i parchi eolici" Allegato 02C della Relazione Paesaggistica); appare evidente quindi l'impatto visivo che si avrebbe dell'impianto in esame percorrendo questo tracciato stradale, che fa parte del sistema di strade subcostiere delle Saline;

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n. 14286 del 07/05/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Veneta Energia S.r.l nel corso del procedimento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Veneta Energia S.r.l per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 50,4 MW, e opere connesse, denominato "Parco eolico Cerignola Veneta Nord nel Comune di Cerignola", e relative opere di connessione.

Il responsabile del procedimento U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri (DLL) (tel. 06/6723.4831 – <u>francesco.eleuteri@beniculturali.it</u>)

Il funzionario istruttore Arch. Gilda Di Pasqua (tel. 06/6723,4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch, Roberto Banchini

> IL DIRETTORE GENERALE Arch Federica Galloui

